



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 96 DEL 19/12/2023

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022 -RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 30 D. LGS. N. 201/2022

In data odierna, 19 dicembre 2023 alle ore 21:27 ha inizio la seduta del Consiglio comunale convocata ex art. 24 del Regolamento del Consiglio comunale presso la Sala del Consiglio comunale per le ore 21:00 in sessione ordinaria.

Procedutosi all'appello iniziale, al momento dell'inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

BAGNI ANGELA	Presente
MONTEMURRO NICOLA	Presente
TOZZI FRANCESCA	Presente
CAPACCIOLI MARCO	Presente
ZINGONI DUCCIO	Presente
MUGNAINI SANDRA	Presente
CAFAGGI GIACOMO	Assente
CAMBI CRISTIANA	Presente
PUCCI LUCIANO	Presente
BANDINI EMMA	Assente
MILANESI PIETRO	Presente
GIOVANNINI PAOLO	Presente
GIUSTI LUCIANO	Presente
PORRARI CARLA	Presente

SANTONI CRISTIANO	Assente
PICCINI PAOLA	Presente
GIUSTI PAOLO	Presente

Presenti: N.14 Assenti: N.3

La seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale Nicola Montemurro che assume la presidenza, verifica la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, nomina scrutatori i consiglieri: Mugnaini, Cambi, Porrari.

Si dà atto che al momento dell'appello sono presenti gli assessori: Caporaso, Di Giovanni, Gorini e Lari.

Si dà atto che il Segretario Generale Dott. Pasquale Monea, incaricato della redazione del presente verbale, è collegato in videoconferenza come consentito dallo stralcio al Regolamento del Consiglio comunale disciplinante le sedute del Consiglio e degli organi interni in modalità videoconferenza anche mista approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 24/2022. La seduta si svolge quindi in forma mista videoconferenza.

Si dà atto che stato utilizzato il sistema di videoconferenza Google Meet e il Segretario generale si è collegato con videochiamata che ha consentito di intervenire e parlare per l'intera durata della seduta.

Si dà atto che successivamente all'appello, alle ore 21:38 a partire dalla discussione del punto n. 1 entra in consigliere Giacomo Cafaggi che pertanto risulta essere presente alla discussione e votazione a del presente atto.

Si dà atto che la consigliera Bandini entrata alle ore 21:50 al momento della discussione e votazione del punto n. 3, esce dall'aula al momento della votazione del presente atto.

L'Assessore Di Giovanni lascia la seduta durante la discussione del punto n. 3 all'odg alle ore 23:42.

Consiglieri presenti e votanti 15.

Il Proponente: LARI MASSIMO

Delega: Finanze, Tributi, Bilancio, Personale, Patrimonio e Partecipate

Il Responsabile di Settore: FUCINI CRISTINA

Il Redattore: BELLINI ELISA

Unità Proponente: Ragioneria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Preso atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, c. 1, e 10, del D.Lgs. 175/2016;

Premesso altresì che

L'articolo 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (Tusp), prevede che, annualmente, entro il 31 dicembre, le amministrazioni pubbliche:

- effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso art. 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- approvino una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente.

Considerato che

- ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- ⊙produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- ⊙progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- ⊙realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- ⊙autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- ⊙servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato che il piano operativo di razionalizzazione è stato adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 18/12/2019, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (*annuale entro il 31 dicembre di ogni anno*) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Considerato che, in considerazione del regime giuridico vigente per le società pubbliche previsto dal TUSP, con il presente atto si effettua la verifica delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, che devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un "piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione" qualora:

- 1) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P.;
- 2) non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si possa ravvisare alla data del 31.12.2020 la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;
- h. considerate peraltro le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- i. tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che:

-il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 89 del 21/12/2022 aveva proceduto ad approvare il precedente piano di razionalizzazione 2021, e che la sua attuazione è oggetto di valutazione a posteriori, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 175/2016;

-il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 36 del 3/06/2021 ha deliberato il conferimento delle quote detenute in Publiacqua spa in Acqua Toscana spa, società a totale partecipazione pubblica finalizzata ad attuare verso Publiacqua una azione amministrativa da parte di tutti i soci pubblici maggiormente unitaria e finalizzata ad una miglior tutela dell'interesse pubblico;

Considerato che la nuova società, denominata Acqua Toscana spa, è stata costituita con atto notarile in data 14/06/2021, e vede una partecipazione del Comune di Lastra a Signa, mediante conferimento delle quote detenute in Publiacqua spa, nella misura del 0,11%. ;

Dato atto altresì che nel corso del 2022, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto *“DELIBERAZIONE QUADRO DI APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE MULTIUTILITY. APPROVAZIONE FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CONSIAG S.P.A., ACQUA TOSCANA S.P.A. E PUBLISERVIZI S.P.A. IN ALIA. APPROVAZIONE PATTO PARASOCIALE TRA SOCI PUBBLICI. APPROVAZIONE AUMENTO DI CAPITALE”* il Comune di Lastra a Signa unitamente ad altre importanti amministrazioni della Regione tra cui quelle di Prato, Firenze, Pistoia, ha deciso di intraprendere un progetto comune di sviluppo e di riorganizzazione dei servizi pubblici, volto principalmente alla condivisione di linee strategiche di crescita tali da procurare – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro brand e del loro attuale presidio territoriale – l'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative tramite un'operazione di aggregazione industriale e societaria, che porti alla costituzione di una *multiutility* dei principali servizi essenziali (servizio idrico, raccolta rifiuti, servizio energetico).

Considerato che

- il predetto processo di aggregazione riguarda le principali società di gestione dei principali servizi pubblici della Toscana, nello specifico Toscana Energia Spa, Acqua Toscana S.p.a., Publiservizi S.p.a. e Consiag S.p.a. e Alia S.p.a, quattro delle quali sono partecipate direttamente e/o indirettamente dal Comune di Lastra a Signa e che tale processo risulta coerente con gli obiettivi che il legislatore si è prefisso nel riordinare la materia delle partecipazioni pubbliche come risulta, in particolare, dall'art. 18, comma 1, lett. m) n. 3 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 che testualmente prevede per le società partecipate dagli enti locali “l'incentivazione dei processi di aggregazione”;

- con atto ai rogiti del Notaio Giovanni Cerbioni del 26.01.2022, Repertorio n. 16750- Fascicolo n. 11670, registrato a Firenze il 27.01.2023 al n. 3058 – serie 1T, ed avente efficacia dal 01.02.2023 – è avvenuta la fusione per incorporazione di:

- PUBLISERVIZI S.P.A., con sede legale in Empoli (FI), via Garigliano n. 1 – c.f. 91002470481 e p. iva 03958370482;
- ACQUA TOSCANA S.P.A., con sede legale in Firenze, Piazza Leon Battista Alberti n. 1/A – c.f. e p. iva 07107290483;
- CONSIAG S.P.A., con sede legale in Prato, via Ugo Panziera n. 16 – c.f. 00923210488 e p. iva 00246730972;

in ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., con sede legale in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 52, c.f. e p. iva 04855090488.

- pertanto, a decorrere dal 01.02.2023, la società incorporante, ai sensi degli artt. 2504 e seguenti c.c., è subentrata, senza soluzione di continuità ed a pieno titolo, in tutto il patrimonio attivo e passivo nonché in tutte le ragioni, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni, così come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura delle società incorporate alle scadenze e condizioni originariamente previste;

-per effetto dell'operazione a seguito della fusione, avvenuta il 26 gennaio 2023, il Comune di Lastra a Signa detiene complessivamente n. 4.635.758 azioni di Alia S.p.a. con una percentuale del 1,29% per cento per un valore economico di 14,1 milioni).

Considerato altresì che:

- con atto ai rogiti Notaio Dott. Renato D'Ambra del 31 maggio 2023, Rep. N. 56546, avveniva il recesso convenzionale del socio “ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.” dalla compagine sociale Consiag servizi comuni srl, la cui partecipazione veniva liquidata e ripartita tra i rimanenti soci;

- a seguito della suddetta operazione il Comune di Lastra a Signa detiene complessivamente una quota sociale pari ad € 5.048,80 azioni corrispondenti al 7,69% del capitale sociale complessivo (€ 65.634,40).

Visto:

- l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto su apposito modello reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e Finanze;

- le schede, contenendo tutti i dati necessari, le motivazioni del mantenimento della partecipazione, le modalità e i tempi di dismissione, costituiscono la relazione indicata dall'art. 20, c. 2, D.Lgs 175/2016;

Vista la relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, redatta anch'essa sulla modulistica messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito istituzionale, allegato B alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che a seguito della presente ricognizione si ritiene di mantenere tutte le partecipazioni in essere al 31/12/2022;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Visto che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Ricordato che ai sensi dell'art. 20, comma 3, il provvedimento di revisione deve essere inviato anche alla Sezione di controllo competente della Corte dei Conti;

Ricordato, infine, altresì che ai sensi dell'art. 30, comma 2, D. Lgs. n. 201/2022, nel caso di servizi pubblici locali affidati a società in house, la relazione prevista dal comma 1 della medesima norma, costituisce appendice della relazione di cui all'art. 20, D. Lgs. 175/2016;

Vista l'istruttoria interna effettuata dai Responsabili di Settore dell'Ente, congiuntamente al Segretario Comunale;

Dato atto che sono state predisposte le relazioni illustrative di cui all'allegato C) alla presente delibera;

Dato altresì atto che in data 14.12.2023 (Protocollo n. 25540) è pervenuta la ricognizione periodica della situazione gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 30 D.Lgs. 201/2022) da parte di ATO Toscana Centro;

Visti i pareri di regolarità espressi dal Responsabile del Settore 3, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, allegato D) alla presente;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese:

Voti favorevoli : 10

Voti contrari: 4 (Giusti Paolo, Giusti Luciano, Paolo Giovannini, Porrari)

Astenuti : 1 (Milanesi)

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione "Schede di rilevazione per la revisione periodica delle partecipazioni", parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l'allegato B) alla presente deliberazione "Schede di rilevazione per la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni", parte integrante e sostanziale;

3. di approvare in uno alla presente l'allegato C), contenete le relazioni aventi ad oggetto la ricognizione richiesta ex art. 30 D. Lgs. 201/2022 sull'andamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

4. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;

5. di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune di Lastra a Signa.

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, DLGS 267/2000, considerata la necessità di rispettare la scadenza dell'adozione della delibera di ricognizione delle partecipazioni pubbliche.

Efficacia

La delibera è immediatamente eseguibile e sarà esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Pubblicazione

La delibera viene pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet del Comune, sotto sezione: Partecipazioni.

La delibera è comunicata alla Corte dei Conti.

Ricorso

Contro questa delibera può essere presentato ricorso da chi abbia interesse al Tribunale amministrativo della Toscana, entro 60 giorni.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

MONTEMURRO NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

II SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MONEA PASQUALE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.3026

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022 -RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 30 D. LGS. N. 201/2022

Il responsabile del settore Ragioneria esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 15/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(FUCINI CRISTINA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Proposta per Consiglio Comunale

Servizio/Ufficio: RIS_FIN - Ragioneria
Proposta N.3026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022 -RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 30 D. LGS. N. 201/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lastra a Signa li, 15/12/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(FUCINI CRISTINA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 96 del 19/12/2023

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE AL 31/12/2022 -RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 30 D. LGS. N. 201/2022.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo comune a partire dal 21/12/2023 al 05/01/2024 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Lastra a Signa li, 21/12/2023

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
(CINI MARCO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art.21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)